

Provincia di Biella

**Rinnovo anticipato con varianti di concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi e Civile, mediante 1 pozzo in Comune di Pray, assentito alla ditta "Vitale Barberis Canonico S.p.A" con D.D. n° 917 del 18.08.2016. PRATICA PROVINCIALE n° PRAY1.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 917 del 18.08.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
DETERMINA  
(omissis)

Di dare atto che la concessione accordata con D.D 10 luglio 2006 n° 2.569, secondo i disposti sia dell'art. 3 della LR 29 novembre 1996 n° 88, che dell'art. 30 comma 2 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, debba intendersi formalmente scaduta alla data del 30.05.2014 ovvero alla data di presentazione della domanda di rinnovo anticipato con varianti avanzata dalla società Vitale Barberis Canonico Spa con sede in Trivero. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 13.05.2016 dal Ing. Fabrizio RAMELLA, Procuratore ad Negotia della società Vitale Barberis Canonico Spa, relativo alla derivazione d'acqua oggetto del presente provvedimento, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge. Di assentire ai sensi degli artt. 27 e 30 comma 2 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R nonché ai sensi della LR 30 aprile 1996 n° 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla società Vitale Barberis Canonico Spa (codice fiscale 01225120029), con sede in Trivero (BI), via Diagonale n° 296, il rinnovo anticipato con varianti della concessione assentita in precedenza con D.D 10 luglio 2006 n° 2.659, per continuare a derivare dal bacino tributario del torrente Sessera, in Comune di Pray (BI), una portata massima istantanea e complessiva di l/s 3,33 ed un volume massimo annuo complessivo di metri cubi 14.414, cui corrisponde una portata media annua di l/s 0,457 d'acqua sotterranea da utilizzare per produzione di beni e servizi ed in misura non apprezzabile civile, presso l'unità locale operativa in Comune di Pray, via Molino n° 1 con obbligo di restituzione dei reflui di scarico in collettore consortile pubblico. Di accordare il rinnovo anticipato della precedente concessione, previa osservanza di quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera a) del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, per un periodo di anni 15, successivi e continui, decorrenti dal 30.05.2014, data di scadenza anticipata delle concessione oggetto della D.D 10 luglio 2006 n° 2.569, nonché di accordare le varianti al prelievo idrico dalla data del presente provvedimento e fino al 29.05.2029, subordinatamente all'osservanza delle condizioni del disciplinare (omissis).

Il Dirigente  
Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.683 di Rep. del 13 maggio 2016

**ART. – 9 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE**

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Pray, entro il cui territorio ricade la fonte di captazione dell'acqua. L'emungimento d'acqua sotterranea dal pozzo non dovrà, in ogni caso, interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o

quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali. Il titolare delle derivazioni terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda sotterranea. Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, oltre a future disposizioni modificative e/o restrittive in materia, in corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovrà essere ubicata e mantenuta, a norma dell'art. 1 della LR 9 agosto 1999 n° 22, l'apposita targa contenente il codice identificativo univoco riferito esclusivamente all'opera di captazione in oggetto, che verrà consegnata da parte dell'Ente concedente, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della stessa L.R. A norma dell'art. 3 comma 2 della citata L.R., il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'autorità competente. (omissis) Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge.(omissis).

Il Responsabile del Servizio  
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche  
Dr. Graziano STEVANIN